

“Buena Ventura”, per la Cassazione l'associazione è tutta da dimostrare

Locri. «La motivazione della sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato, accontentandosi di delineare tali elementi dalla riscontrata sussistenza dei singoli reati-fine, senza però considerare che i detti reati vedono coinvolti, nel tempo, soggetti diversi, quindi apparentemente non facenti parte (almeno tendenzialmente) di uno stabile gruppo di persone il cui agire sia, in qualche modo, inserito all'interno di una struttura organizzativa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti riguardanti il traffico di stupefacenti». È quanto scrivono i giudici della IV sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del maxiprocesso “Buena Ventura”, che ha registrato l'annullamento con rinvio con riferimento alla contestata associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico per le posizioni degli imputati originari in gran parte della Locride: Massimiliano Bortone, Rocco Morabito, Michele Galantino, Giovanni Palamara, Santo Palamara, Rocco Modaffari, Umberto Sacco, Renato Sansò, Arturo Sansò e Francesco Fiore.

I giudici hanno recepito i ricorsi degli avvocati Gemma Gasponi, Domenico Vadalà, Giordano Evangelista, Francesco Donato Iacopino, Carlo Morace, Pier Paolo Emanuele, Giuseppe Milicia, Ettore Aversano, Domenico Mantegna, Antonio Del Vecchio e Vincenzo Nobile. Il collegio di difesa ha censurato le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Reggio che aveva disposto 11 condanne per complessivi 104 anni, ritenendo sussistente il contestato sodalizio criminoso dedito al narcotraffico «che si fonda su una stabile ed autonoma struttura organizzata di mezzi e di uomini».

La Cassazione, invece, ha disposto il rinvio proprio sul reato associativo in quanto «al riguardo - si legge nelle motivazioni - la sentenza impugnata non pare in linea con il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 Cod. Pen. e 73 del D.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al narcotraffico non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un “quid pluris”, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso».

In definitiva «nella specie, la motivazione trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti la struttura organizzativa e stabile del reato associativo di cui all'art. 74, potendo gli argomenti adottati essere utilizzati anche per giustificare il concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990».

Il filo diretto Bogotà-Gioia Tauro

L'inchiesta "Buena Ventura" è stata eseguita dagli investigatori della Polizia di Stato di Reggio Calabria con il coinvolgimento del Servizio centrale operativo e della Direzione centrale per i servizi antidroga, il tutto coordinato dalla Dda di Reggio. Secondo gli investigatori, il cartello calabrese, riconducibile alle famiglie Morabito-Bruzzaniti-Palamara, aveva assunto iniziative per la pianificazione e la realizzazione di compravendita di droga lungo l'asse Reggio - Bogotá, da far arrivare verosimilmente al porto di Gioia Tauro, attraverso società operanti nel settore della importazione di prodotti ortofrutticoli, ovvero per via aerea mediante corrieri adibiti al trasporto in valigie fino ad uno scalo del Centro-Nord.

Rocco Muscari